

NOTA DELL'UFFICIO LEGISLATIVO OICE

Oggetto: contenuti delle linee guida dell'Autorità sui servizi di ingegneria

Con la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 sui servizi di ingegneria e architettura (corredata da dieci tabelle), l'Autorità ha fornito diverse indicazioni e chiarimenti sulle disposizioni vigenti (Dpr 554/99) e, a volte, sulle norme in itinere (schema di regolamento del Codice) che disciplinano l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 50 del Dpr 554.

La determina recepisce molte delle osservazioni formulate dall'OICE nel corso dei lavori del tavolo tecnico coordinato dal Consigliere Giuseppe Borgia, fra cui: la richiesta di una precisa e accurata definizione delle prestazioni, nonché del costo delle stesse (anche al fine della verifica delle anomalie); il divieto di subordinare il pagamento al finanziamento dell'opera o all'emissione dei s.a.l.; la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con peso maggioritario per gli elementi qualitativi e la limitazione del prezzo più basso a casi di "semplicità e ripetitività delle prestazioni"; il maggiore dettaglio nella relazione metodologica; il mantenimento del c.d. "merito tecnico", l'apertura delle buste economiche solo se l'offerta tecnica abbia superato una certa soglia.

Nel rinviare al testo della determina per la verifica puntuale dei contenuti, si segnalano i seguenti aspetti di maggiore interesse:

a) Definizione dell'importo a base di gara. Viene affermata l'opportunità di fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, le cui tariffe devono essere ritenute "motivatamente adeguate" proprio in quanto approvate con legge. Ciò detto, le linee guida chiedono alle stazioni appaltanti di applicare il decreto del 2001 in maniera chiara ed analitica, affinché il corrispettivo sia "congruo in rapporto alla natura e complessità dei servizi da affidare e alla qualità delle prestazioni attese". Viene anche precisato che l'importo da porre a base di gara non deve essere scontato del 20% in quanto questa norma non è più vigente e anche il Ministero delle infrastrutture ha in passato stabilito l'inapplicabilità dello sconto per le Amministrazioni pubbliche. Viene espressamente ribadito il divieto di subordinare i pagamenti dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento e, comunque, a successive fasi procedurali inerenti i lavori (ad esempio all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori).

b) Definizione accurata delle prestazioni richieste e verifica dell'anomalia. Le linee guida precisano poi che le stazioni appaltanti dovranno prevedere nei documenti di gara una descrizione analitica delle prestazioni professionali e dei loro costi, seguendo le indicazioni contenute nelle tabelle allegare alle linee guida, ove è indicata per ogni prestazione progettuale la suddivisione della corrispondente aliquota parziale prevista dal decreto ministeriale. In sostanza l'Autorità chiede alle amministrazioni di allegare al bando l'elenco degli elaborati richiesti con i relativi costi. Se quindi la stazione appaltante dovrà suddividere ogni prestazione definendone anche la percentuale di costo, in sede di predisposizione delle offerte da parte dei progettisti e di verifica delle stesse sarà possibile effettuare in maniera più accurata l'analisi delle eventuali anomalie di ribasso. Quindi, al dettaglio dei documenti posti a base di gara dalla stazione appaltante dovrà corrispondere una più adeguata verifica delle offerte anomale (ad oggi le gare di servizi di ingegneria e architettura registrano il 37% di ribasso medio, con punte anche del 70/75 %);

c) Aggiudicazione e attribuzione dei punteggi. Sui criteri di aggiudicazione, dopo avere richiamato l'articolo 81 del Codice che ammette sia il prezzo più basso, sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Autorità, riferendosi a quanto affermato nella determina 4/2007, precisa che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa "appare il più idoneo a garantire una corretta

valutazione della qualità delle prestazioni" e a tale fine occorre attribuire un peso maggioritario agli elementi qualitativi. Il criterio del prezzo più basso dovrà essere limitato a casi di "semplicità e ripetitività delle prestazioni". Le linee guida suggeriscono di applicare, anticipando il nuovo regolamento del Codice, la formula di attribuzione dei punteggi di cui all'allegato M dello schema di regolamento, proposta dall'OICE e accolta dal Ministero delle infrastrutture che dovrebbe disincentivare il fenomeno dei ribassi eccessivi.

d) Requisiti di partecipazione. Viene innanzitutto definito il concetto di analogia dei servizi con riferimento ad una tabella, la n. 1, che stabilisce quali prestazioni devono ritenersi assimilabili in base all'articolo 14 della legge 143/49. Si precisa inoltre che il requisito del fatturato globale deve riguardare tutti i servizi di cui all'articolo 50 del Dpr 554/99; sui due servizi di punta si precisa che non devono essere identici ma che, "complessivamente considerati" devono raggiungere l'entità indicata nel bando di gara per ogni tipo di lavoro di cui si compone il servizio da affidare; è stata ribadita l'irrilevanza della realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati come requisiti e la necessità di fare riferimento sempre al valore dei lavori cui i servizi si riferiscono e non all'importo dei servizi; vengono vietate le "limitazioni territoriali" sia per quanto riguarda i requisiti richiesti, sia per la valutazione delle offerte; ribadito il divieto di richieste di certificazioni di qualità o di altro tipo come elemento di ammissione alla gara; è stato inoltre richiamato il principio generale della documentazione dei requisiti progettuali negli appalti integrato a prescindere dal tipo di certificazione SOA dell'impresa. Viene infine chiarita la modalità di partecipazione in raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e si afferma che il giovane professionista non deve fare parte necessariamente del raggruppamento ma può fare parte come dipendente o collaboratore anche di uno dei concorrenti raggruppati.

e) Contenuto delle offerte e concorsi. Una particolare attenzione viene posta anche al contenuto delle relazioni metodologiche. Sono anche previste alcune indicazioni dedicate ai concorsi di idee e di progettazione, per i quali si richiama la necessità di indicare nel bando di concorso l'eventuale affidamento degli sviluppi progettuali al vincitore del concorso, prevede anche indicazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi successivi; in ogni caso è precisato che nel concorso non può essere valutata l'offerta economica ma solo la qualità dell'elaborato presentato. (A.M.)